



COMUNE DI GEMMANO

PROVINCIA DI RIMINI

Sede : Piazza Roma, 1 47855 GEMMANO (RN) - Tel (0541) 854060 - 854080 - fax 854012
Partita I.V.A. n. 01188110405 - Codice Fiscale n. 82005670409

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50 Reg.

Seduta del 25/11/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI BUON VICINATO

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese novembre alle ore 20:30 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
SANTI RIZIERO	Sindaco	Sì	==
TIENFORTI MANUEL	Consigliere	Sì	==
MOLANDINI ENRICO	Consigliere	Sì	==
FABBRI SERENA	Consigliere	Sì	==
PRITELLI PAOLO	Consigliere	Sì	==
MASSARI ANDREA	Consigliere	Sì	==
LEURINI LILIANA	Consigliere	Sì	==

Presenti N. 7 Assenti N. 0

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri:.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. SANTI RIZIERO, nella sua qualità di Sindaco.

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa ROSANNA FURII, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.
- La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Molandini, Pritelli, Massari.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO : APPROVAZIONE REGOLAMENTO ATTIVITÀ DI BUON VICINATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- Il Comune di Gemmano intende sviluppare, all'interno della comunità, nuove forme di solidarietà, aiuto e partecipazione alla cosa pubblica ispirandosi al principio della sussidiarietà, solidarietà, giustizia ed equità richiamati dallo Statuto all'art. 1;
- Part. 65 dello Statuto prevede la valorizzazione e promozione della partecipazione;

CONSIDERATO che occorre attivare la rete del volontariato civico attraverso il quale promuovere azioni concrete di socializzazione e qualificazione urbana, per la realizzazione di piccoli interventi su parchi e strade, per fornire aiuto alla popolazione anziana o disabile, per la realizzazione di attività di aiuto scolastico, ludico/ricreative, promuovere momenti di aggregazione o per la realizzazione di iniziative culturali, manifestazioni o eventi sportivi e di quelle ulteriori iniziative di interesse generale che potranno essere promosse nell'ambito di una responsabile collaborazione tra Comune e cittadini e mondo del volontariato;

RITENUTO di dover disciplinare i rapporti tra Comune di Gemmano e i volontari, gruppi o singoli cittadini che si propongono per la realizzazione di progetti di "buon vicinato";

ATTESO che l'Amministrazione non riconoscerà alcun compenso ai soggetti impegnati nei progetti, limitandosi a sostenere le eventuali spese preventivamente concordate e ritenute indispensabili alla realizzazione delle attività, fermo restando che potranno essere individuate modalità per l'apprezzamento dei volontari impegnati nei progetti;

VISTO lo schema di regolamento, all'uopo predisposto dal competente ufficio, qui allegato sotto la lettera "A";

RICHIAMATO il vigente regolamento per la "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici", approvato ai sensi dell'art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

DATO atto che trattandosi di provvedimento che non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento sulle attività di "Buon vicinato" allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il rapporto di "Buon vicinato" si instaura attraverso un patto, definito "Patto di Buon Vicinato" tra l'Amministrazione Comunale e persone, singole o associate, e che lo schema di tale "patto" sarà approvato dalla Giunta Comunale;
- 3) di dare atto che il II "Patto" sarà sottoscritto dalle persone interessate (dal rappresentante legale o referente se si tratta di gruppo o associazione) e dal responsabile del servizio comunale interessato;
- 4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Filipucci, responsabile area amministrativa;
- 5) di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso, in copia, per quanto di rispettiva competenza a tutti i responsabili dei servizi;

INOLTRE, vista l'urgenza onde consentire l'immediata applicazione del Regolamento sulle attività di "Buon vicinato", con ulteriore e separata votazione espressa all'unanimità in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

REGOLAMENTO SULLE ATTIVITA' DI BUON VICINATO

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento mira a sviluppare, all'interno della comunità, forme nuove di solidarietà, aiuto e partecipazione alla gestione della cosa pubblica.

Come tale si ispira al principio della sussidiarietà, di recente introdotto nell'Ordinamento degli enti locali nonché nello Statuto del Comune di Gemmano (art. 1, comma 2), intesa quale capacità di costruire risposte al livello più possibile vicino alla comunità.

Al fine di favorire e valorizzare esperienze di partecipazione e responsabilizzazione dei cittadini, l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene lo svolgimento di attività di buon vicinato da parte di associazioni, comitati, gruppi di cittadini o singole persone, negli ambiti e con le modalità individuate nel presente regolamento.

Lo svolgimento delle attività non comporterà alcuna annessione istituzionale ma costituirà libera espressione di volontariato civico.

Art. 2 - Oggetto

Si considerano attività di buon vicinato le azioni attuate da persone, gruppi, associazioni, che, in forma volontaria e gratuita, mirano a migliorare l'ambiente urbano e le relazioni sociali tra i cittadini e per promuovere servizi ricreativi, sportivi, culturali e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita, alla protezione dei diritti della persona, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla protezione del paesaggio e della natura, mediante svolgimento di funzioni complementari rispetto a quelle attribuite dalla legge al Comune.

Art. 3 - Ambiti di intervento

1) Le attività di Buon Vicinato possono riguardare:

Ambiente

- a) La manutenzione e pulizia di parchi e aree verdi pubbliche;
- b) Manutenzione e pulizia di attrezzature pubbliche poste all'interno di parchi e aree verdi;
- e) Potatura di piante di basso fusto poste in aree pubbliche (piazze, viali, parchi, aree verdi);
- d) Raccolta differenziata dei rifiuti;
- e) Pulizia di pubbliche strade, piazze, ecc., ivi compresa la raccolta dei rifiuti
- f) Pulizia di arredi urbani;
- g) gestione di piccoli locali adibiti a punti di aggregazione;

Servizi alle persone

- a) Trasporto scolastico;
 - b) Aiuto alle persone anziane;
 - c) Aiuto alle persone disabili;
 - d) assistenza per la realizzazione d'iniziativa culturali, ricreative, manifestazioni, eventi sportivi;
 - e) iniziative di socializzazione e promozione di momenti di aggregazione ;
- 2) Le attività di buon vicinato possono riguardare altre attività, non elencate al comma 1, riguardanti i servizi alle persone o al territorio, compatibili con la legislazione vigente, svolte in modo volontario e gratuito;

Art. 4 – Soggetti

Possono essere ammessi allo svolgimento delle "attività di buon vicinato" i seguenti soggetti:

- Associazioni di volontariato e/o Onlus;
- Comitati o Gruppi di cittadini;
- Singole persone, di età non inferiore ad anni 18;

Tutti coloro che partecipano alle attività di “buon vicinato” devono essere in possesso della capacità di agire; non è ammessa la partecipazione di soggetti minorenni, ancorché emancipati. La partecipazione è aperta a tutti i residenti nel Comune di Gemmano, anche comunitari o stranieri, purché in possesso di idoneo titolo di soggiorno.

Art. 5 - Patto di Buon Vicinato

- 1) Il rapporto di buon vicinato si instaura attraverso un patto, definito "Patto di Buon Vicinato" tra l'Amministrazione Comunale e persone, singole o associate, interessate a svolgere, gratuitamente, le attività di cui all'art. 3.
- 2) Il "Patto di buon vicinato" indica:
 - a) **L'oggetto**, cioè le attività di buon vicinato che la persona o il gruppo si impegna a svolgere;
 - b) **La durata** dell'impegno assunto;
 - c) **L'obiettivo**, cioè il risultato atteso dall'Amministrazione Comunale;
 - d) **Il responsabile** del Patto, il quale sarà il referente nei confronti del Comune, sia per la stipula del patto, sia per eventuali segnalazioni o comunicazioni. Tale soggetto avrà altresì il compito di organizzare e dirigere il gruppo di persone impegnate nello svolgimento delle attività proposte;
 - e) **l'impegno** dell'amministrazione quale ad esempio l'individuazione di uno spazio ove realizzare l'attività, la fornitura di strumentazioni tecniche, la fornitura di acqua e/o energia elettrica, il contributo una tantum per l'acquisto delle attrezzature necessarie, il contributo economico a sostegno delle spese determinate dall'espletamento delle attività, il contributo mediante la concessione in comodato di locali. La corresponsione dell'eventuale contributo è corrisposta al responsabile del gruppo, qualora il Patto sia stipulato con singole persone o gruppi, al legale rappresentante nel caso, invece, che il Patto sia stipulato con associazioni;
- 3) Lo schema di “Patto” è approvato dalla Giunta Comunale.
- 4) Il "Patto" è sottoscritto dalle persone interessate (dal rappresentante legale o referente se si tratta di gruppo o associazione) e dal responsabile del servizio comunale

ART. 6 Obblighi per l'Amministrazione

I soggetti impegnati nello svolgimento delle attività di buon vicinato saranno coperti da assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per infortuni che dovessero occorrere durante l'effettuazione dei servizi. I soggetti dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal responsabile del progetto e dovranno adottare tutte le precauzioni ritenute necessarie e prevenire infortuni o danni a se stessi, a terzi o alle cose.

Art. 7 Risoluzione del Patto

- 1) Il patto di buon vicinato può essere risolto prima del termine, in via unilaterale dall'Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse o per il mancato rispetto degli impegni sottoscritti. Della risoluzione anticipata l'Amministrazione ne dà comunicazione immediata alle persone interessate. In caso di risoluzione anticipata l'Amministrazione si obbliga a corrispondere il premio in misura proporzionale all'attività svolta.
- 2) Del pari è ammesso il recesso anticipato dal Patto di Buon Vicinato da parte del o dei volontari nei seguenti casi:
 - a) se costituiti in forma associata, qualora la forma organizzativa sia sciolta per volontà dei suoi soci;
 - b) se gruppi o persone singole, nel caso del venir meno, per qualsiasi motivo, della disponibilità concordata.
3. Nel caso di recesso anticipato di cui al comma 2, l'Amministrazione si obbliga a corrispondere il contributo economico, di cui al precedente Art. 6, in misura proporzionale all'attività svolta

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Roberto Filipucci

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to *Angelo Cevoli*

Approvato e sottoscritto :

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

IL SINDACO

F.to SANTI RIZIERO

PUBBLICAZIONE

in data odierna, la presente pubblicazione viene:

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. _____)

è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data _____

Gemmano, li **27/11/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *Dott. Roberto Filipucci*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza reclami;

X E' divenuta
esecutiva:

X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma
T.U. n. 267/'00).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li **25/11/2014**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to *Dott. Roberto Filipucci*